

## Enasarco, dubbi sul nuovo Collegio dei Sindaci

*Modificare le procedure di nomina per garantire democrazia e partecipazione*

**S**i è riunita lo scorso 4 luglio l'Assemblea dei 60 delegati Enasarco (40 in rappresentanza degli agenti, 20 delle ditte preponenti) per eleggere il nuovo collegio dei Sindaci. In realtà l'elezione ha riguardato 3 membri, in quanto il Presidente del collegio e un membro vengono direttamente nominati dai Ministeri vigilanti, ovvero rispettivamente Ministero del Lavoro e Mef. Un appuntamento preceduto da una richiesta di intervento presentata al Ministero del Lavoro da 4 consiglieri di amministrazione – tra cui i due eletti in rappresentanza della Federagenti – per le procedure di votazione individuate, in via esclusiva dal Presidente (visto che l'attuale regolamento elettorale non stabilisce esattamente né le modalità né chi abbia titolarità a dettarle), che avevano suscitato molte perplessità. Infatti, mentre sarebbe stato probabilmente logico e normale attendersi per ciascun delegato la possibilità di esprimere una preferenza – in analogia del resto a quanto accaduto per l'elezione del CdA dell'Ente – il Presidente ha stabilito che ogni delegato avrebbe potuto esprimere tre preferenze. Circostanza che ha portato – durante la riunione del 4 luglio – 12 delegati per protesta a non partecipare al voto (tra cui i 7 della Federagenti) mentre altri 9 delegati ...

*segue a pag. 2*

### In questo numero

- Enasarco, dubbi sul nuovo Collegio dei Sindaci
- Pensione anticipata Enasarco
- Nuova fattura elettronica
- Come fare rifornimento?
- Indennità e patto di prova
- Prestazioni integrative Enasarco condizionate dal reddito
- Rubrica Legale
- Rubrica Previdenziale

### Pensione anticipata Enasarco

*Da agosto è possibile presentare la domanda on-line*

La Federagenti, presente dal 2016 negli organi della Fondazione, fa presente che per agevolare gli iscritti è possibile dal mese di agosto presentare la domanda di pensione anticipata on line tramite l'area riservata in *Enasarco*.

La domanda va presentata esclusivamente a partire dal giorno in cui si maturano i requisiti anagrafici (giorno del compimento dell'anno) e contributivi previsti dall'articolo 14 del Regolamento in vigore.

La domanda di pensione anticipata riguarda gli iscritti che non raggiungono la «quota» minima prevista dal Regolamento in vigore per l'anno di riferimento, ma che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 65 anni di età
- 20 anni di anzianità contributiva
- aver raggiunto in totale (somma tra età anagrafica e anzianità contributiva) quota 90.

L'importo della pensione anticipata è **ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione** rispetto all'età anagrafica necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La modulistica **cartacea** è disponibile in formato .pdf on line o può essere ritirata presso gli uffici della Fondazione.

Tutte le sedi Federagenti sono a disposizione per fornire eventuale assistenza.

*Gli agenti di commercio non devono indicare le ritenute d'acconto*

### Nuova fattura elettronica

*Attesi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate prima dell'entrata in vigore*

Nella fattura elettronica la ritenuta d'acconto, per agenti e rappresentanti di commercio, non sarà un elemento obbligatorio da indicare.

Leggendo la norma infatti emerge un dato che l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica e che interesserà anche la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nella fattura elettronica sono indicati alcuni dati come obbligatori: natura della prestazione, imponibile, iva, ecc... Altri dati, invece, finora indispensabili nella compilazione delle fatture cartacee, sembrerebbero dover finire nelle note e non essere ...

*segue a pag.5*

# Non servono acrobazie...



 soluzione **agenti**  
**il Software facile**  
per gli Agenti di Commercio

**SCOPRI DI PIÙ** 

# Enasarco, dubbi sul nuovo Collegio dei Sindaci

**Modificare le procedure di nomina per garantire democrazia e partecipazione**

di **Luca Di Oto**

— Componente del Direttivo Nazionale Federagenti —

**S**i è riunita lo scorso 4 luglio l'Assemblea dei 60 delegati Enasarco (40 in rappresentanza degli agenti, 20 delle ditte preponenti) per eleggere il nuovo collegio dei Sindaci. In realtà l'elezione ha riguardato 3 membri, in quanto il Presidente del collegio e un membro vengono direttamente nominati dai Ministeri vigilanti, ovverosia rispettivamente Ministero del Lavoro e Mef.

Un appuntamento preceduto da una richiesta di intervento presentata al Ministero del Lavoro da 4 consiglieri di amministrazione – tra cui i due eletti in rappresentanza della Federagenti – per le procedure di votazione individuate, in via esclusiva dal Presidente (visto che l'attuale regolamento elettorale non stabilisce esattamente né le modalità né chi abbia titolarità a dettarle), che avevano suscitato molte perplessità. Infatti, mentre sarebbe stato probabilmente logico e normale attendersi per ciascun delegato la possibilità di esprimere una preferenza – in analogia del resto a quanto accaduto per l'elezione del CdA dell'Ente – il Presidente ha stabilito che ogni delegato avrebbe potuto esprimere tre preferenze.

Circostanza che ha portato – durante la riunione del 4 luglio – 12 delegati per protesta a non partecipare al voto (tra cui 7 della Federagenti) mentre altri 9 delegati pur votando hanno voluto sottolineare nuovamente al Presidente – come già fatto nelle ultime due riunioni dell'organo – la necessità di una collegialità nelle scelte.

Il risultato di questa elezione pare proprio supportare i nostri dubbi, visto che su 8 candidati a sindaco (7 per la carica effettiva, 1 unicamente per il posto da supplente) ben 46 votanti su 47 hanno indicato la stessa terna di nomi e lo stesso supplente, che peraltro erano segnalati diversamente dai non eletti.

L'Enasarco non può essere guidato in modo verticistico e autoreferenziale, ma in modo collegiale e condiviso – indirizzo quest'ultimo che gli stessi ministeri vigilanti hanno voluto rafforzare con l'introduzione delle elezioni degli Organi del 2016 – e per la Federagenti in questa circostanza sarebbe stato opportuno scegliere una strada differente, nel rispetto dei più elementari principi di pluralità e democraticità.

Proprio a tal proposito, non si può non sottolineare come da tempo la nostra associazione – purtroppo inascoltata – chieda al Presidente della Fondazione una revisione dello statuto e del regolamento elettorale della Fondazione, per consentire l'introduzione dei principi più sopra richiamati. Ci riferiamo in particolare all'elezione dell'assemblea dei delegati per la quale le attuali disposizioni prevedono che possano presentare liste «di ufficio», senza nemmeno raccogliere una firma, solo le associazioni storicamente da sempre presenti nel CdA (che sono le uniche ad avere i requisiti richiesti dal Regolamento e che – guarda caso – sono le stesse che nel 2015 hanno deliberato sia l'attuale Statuto sia il Regolamento elettorale) mentre chiunque altro – associazione o singolo iscritto all'Ente – è chiamato a raccogliere circa 7.000 firme autenticate dal notaio. A ta-

le «raccolta» sarebbe soggetta anche la Federagenti, pur essendo divenuta negli anni la maggiore associazione di agenti e rappresentanti di commercio. Un evidente discriminazione su cui si sarebbe dovuto intervenire già da tempo e che auspichiamo venga sanata al più presto e comunque prima delle prossime elezioni dell'Ente, per consentire alla categoria degli agenti di poter essere rappresentata adeguatamente all'interno della Fondazione e non come nel passato quando nel Consiglio di Amministrazione dell'ente in rappresentanza degli agenti sedevano unicamente rappresentanti delle controparti datoriali e delle associazioni aderenti alle controparti stesse.



**Hai problemi con la mandante?**

**Trova la ns. sede più vicina su**



**www.federagenti.org**

## Come fare rifornimento?

**La domanda può sembrare uno scherzo, ma attenti a non fare errori**

a cura della **Redazione**

**O**rmai tutti sappiamo che è stata prorogata al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per la vendita di carburanti a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, ma vediamo di fare un punto della situazione perché siete in molti a chiederci come stanno esattamente le cose al momento.

Il Governo con **decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018** (pubblicato il medesimo giorno ed entrato in vigore il giorno successivo) nel posticipare l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica ha sostanzialmente

prorogato fino alla fine del 2018 l'utilizzo della scheda carburante. Quello che non emerge chiaramente e che quindi riteniamo opportuno ribadire è che congiuntamente all'utilizzo della scheda carburante (documento necessario al momento per desumere il kilometraggio) il pagamento del carburante deve avvenire attraverso pagamenti tracciabili (e quindi bancomat o carta di credito).

Quindi gli agenti che **dal 1° luglio 2018**, effettuano acquisti di carburante possono, **sino al 31 dicembre 2018, comprovare l'acquisto attraverso la scheda carburante, ma dedurre il relativo costo solo a condizione che utilizzino mezzi di pagamento tracciabili** (carte di credito, carte di debito bancomat, ecc.).

Ciò non toglie che già dal 1° Luglio 2018 non si possa ricorrere alla fattura elettronica laddove il gestore sia già attrezzato ad emetterla. Sconsigliamo invece di servirsi solo dei pagamenti tracciabili, accantonando definitivamente la scheda carburante, in quanto la stessa al momento è l'unica da cui poter desumere con certezza alcuni dati (es. appunto il kilometraggio dell'autovettura) che non emergono ovviamente dalla semplice ricevuta del bancomat o della carta di credito.

# Indennità e patto di prova

**Spetta l'indennità se il rapporto si scioglie durante il periodo di prova**

di **Francesco Capecci**

— Avvocato del Foro di Roma — Consulente Federagenti —

La Corte di Giustizia Europea ha recentemente affrontato, per la prima volta, la questione della sussistenza del diritto all'indennità di fine rapporto in caso di recesso da un contratto di agenzia durante il periodo di prova, nella causa C-645/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Cour de Cassation francese (l'equivalente della nostra Corte di cassazione) in relazione al procedimento (CMR) SARL contro Demeures terre et tradition SARL. I protagonisti della vicenda giudiziaria sono un agente e un preponente francesi tra i quali sorgevano delle divergenze circa le somme spettanti al primo in conseguenza del recesso anticipato del preponente dal contratto di agenzia, avente nella specie a oggetto la promozione della vendita di immobili.

Il contratto prevedeva un periodo di prova di un anno e un target minimo di vendita, stabilito dalla società preponente e accettato dall'agente, in venticinque abitazioni/anno. Dopo circa cinque mesi, nei quali l'agente aveva concluso una sola vendita, il preponente recedeva dal contratto con il preavviso di un mese (previsto per il recesso durante il periodo di prova) senza riconoscere alcunché all'agente.

L'agente invece sosteneva di aver diritto alla riparazione del danno subito, come espressamente stabilito dalla legge nazionale transalpina che prevede, sussistendo determinate circostanze, che al termine di un contratto di agenzia possa essere riconosciuta all'agente una ulteriore somma a titolo di riparazione del danno.

Ogni tentativo di bonario componimento falliva e l'agente, ribadendo l'illegittimità del recesso intimato, intraprendeva una causa nei confronti della Società mandante per ottenere la riparazione dei danni subiti.

Esperiti i primi due gradi di giudizio la Corte di Cassazione francese rilevava la necessità di demandare la questione alla Corte di Giustizia Europea al fine di chiarire se la Direttiva 86/653/CEE concernente gli agenti commerciali (a cui i legislatori nazionali devono uniformarsi) preveda o consenta comunque di prevedere il mancato pagamento di un'indennità, o il mancato riconoscimento della riparazione del danno all'agente, laddove la preponente decida di recedere anticipatamente durante il periodo di prova eventualmente pattuito.

Più precisamente, i giudici di legittimità francesi chiedevano alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sul seguente specifico punto e cioè "Se l'articolo 17 della Direttiva [86/653] trovi applicazione nel caso in cui l'estinzione del contratto di agenzia commerciale intervenga durante il periodo di prova ivi pattuito"

Ovviamente preliminarmente a tale valutazione vi era quella circa la legittimità della pattuizione di un periodo di prova all'interno di un contratto di agenzia in relazione alle previsioni contenute nella Direttiva Europea 86/653.

Sul punto, come rilevato anche dall'Avvocato Generale nelle proprie conclusioni, la direttiva non contiene alcun riferimento al concetto di «periodo di prova», che pertanto non risulta in alcun modo disciplinato.

Si deve quindi ritenere che una pattuizione del genere ricada nella libertà contrattuale delle parti e non sia vietata dalla direttiva.

Più complesso appare invece il ragionamento da fare in relazione alla specifica questione rimessa all'attenzione della Corte di Giustizia circa l'applicabilità o meno dell'art. 17 al caso di specie.

Come noto l'art. 17 della Direttiva 86/653/CEE disciplina il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto (o in alternativa, alla riparazione del danno subito) e l'art. 18 della medesima Direttiva prevede le condizioni in presenza delle quali tale diritto può essere escluso. Queste sono:

- *quando l'azienda preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;*
- *quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili all'azienda preponente o da circostanze attribuibili all'agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;*
- *quando, ai sensi di un accordo con l'azienda preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.*

Tali articoli – ricorda la Corte di Giustizia Europea – specificamente inseriti a tutela dell'agente non lasciano spazio ad ulteriori ipotesi di esclusione del diritto alle indennità o alla riparazione del danno e la casistica di cui all'art. 18 è da intendersi come tassativa, con l'impossibilità, per le parti (e per gli eventuali Accordi Economici Collettivi stipulati dalle parti sociali – aggiungiamo noi) di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione (sull'imperatività della disciplina istituita a tal fine dalla Direttiva 86/653 si vedano anche le sentenze della stessa Corte di Giustizia Europea del 9 novembre 2000, Ingmar, C-381/98, e del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C-465/04).

Partendo da tale assunto i giudici rilevano quindi che le parti possono tranquillamente prevedere in contratto l'inserimento di un patto di prova, in quanto non vietato dal diritto dell'Unione, ma non possono collegare a tale patto effetti che si sostanziano in una limitazione del diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto o alla riparazione del danno, perché si verrebbero così ad attribuire, al periodo di prova, effetti giuridici tali da pregiudicare la piena effettività della direttiva e delle tutele ivi previste

La conclusione a cui la Corte perviene, in base ai succitati presupposti è quindi chiara: un patto di prova in cui sia previsto che l'azienda preponente possa recedere entro un certo termine senza riconoscere all'agente alcuna indennità di fine rapporto o riparazione del danno concretizza una violazione dei diritti dell'agente garantiti dalla Direttiva.

Infatti la Direttiva non prevede alcuna distinzione fra il periodo di prova e quello successivo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di fine rapporto o alla riparazione del danno e non vi è spazio per diverse previsioni contrattuali, pattizie (o financo legislative nazionali) sul punto, in quanto porterebbero a prevedere un motivo di esclusione dell'indennità o della riparazione del danno ulteriore a quelli sanciti dall'articolo 18 della Direttiva, a scapito dei diritti espressamente riconosciuti all'agente.



Gli effetti della pronuncia degli eurogiudici sono evidenti: d'ora in poi nessun contratto potrà prevedere l'esclusione dell'indennità o della riparazione del danno qualora il rapporto di agenzia cessi durante il periodo di prova a meno che non ricorrano le ipotesi previste dall'art. 18 sopra citate.

Per quanto riguarda l'Italia ricordiamo che negli articoli del Codice Civile che disciplinano il contratto di agenzia (artt. 1742 – 1751 bis c.c.) il periodo di prova non è previsto, mentre l'AEC Commercio del 2009 lo prevede implicitamente quando, in relazione al contratto a tempo determinato (art. 1 bis), ammette la possibilità di prevederlo solo per il primo contratto stipulato e non per gli eventuali rinnovi successivi.

Nella prassi la clausola è ampiamente utilizzata, contestualmente alla previsione della non dipendenza dell'indennità di fine rapporto, in caso di recesso in costanza del periodo di prova.

La giurisprudenza italiana sino ad ora ha sempre ritenuto valido il patto purché il periodo di prova risultasse esattamente delimitato, di durata "ragionevole" considerando, conseguentemente legittimo l'accordo che prevedesse l'esclusione, per tale periodo, dell'obbligo per entrambe le parti di dare preavviso alla scadenza e per la mandante di corrispondere le indennità di fine rapporto.

Tale orientamento però è stato smentito dagli eurogiudici e pertanto non potrà più essere sostenuto, in quanto non conforme ai principi sanciti nella Direttiva 86/653/CEE.

**Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org) e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso.**

# Non servono acrobazie



il Software **facile** per  
Agenti di Commercio

Per maggiori informazioni: [www.soluzioneagenti.it](http://www.soluzioneagenti.it)

E-mail: [solage.info@ritoll.it](mailto:solage.info@ritoll.it) Tel: 06.41.22.76.62

**SCOPRI DI PIÙ** 

[www.SoluzioneAgenti.IT](http://www.SoluzioneAgenti.IT)

# Nuova fattura elettronica

**Attesi chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate prima dell'entrata in vigore**

di **Susanna Baldi**

— Dott.ssa Commercialista – Consulente Federagenti —

**N**ella fattura elettronica la ritenuta d'acconto, per agenti e rappresentanti di commercio, non sarà un elemento obbligatorio da indicare.

Leggendo la norma infatti emerge un dato che l'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica e che interesserà anche la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nella fattura elettronica sono indicati alcuni dati come obbligatori: natura della prestazione, imponibile, iva, ecc... Altri dati, invece, finora indispensabili nella compilazione delle fatture cartacee, sembrerebbero dover finire nelle note e non essere più obbligatori.

La fattura elettronica, pur contenendo una serie di informazioni specifiche non presenti nel documento cartaceo, ad esempio il codice destinatario, riporterà tutte le indicazioni stabilite nell'articolo 21 del DPR n. 633/72, data emissione, partita iva, denominazione, ecc...

Leggendo le disposizioni però non si rileva fra gli elementi definiti come obbligatori l'indicazione della ritenuta d'acconto che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta (la mandante), nel caso delle provvigioni inerenti i rapporti di commissione e agenzia e che fino ad oggi era un dato da indicare obbligatoriamente.


Ricordiamo che gli agenti e rappresentanti di commercio espongono la ritenuta d'acconto calcolata in base alla prima aliquota contributiva, ossia il 23%, calcolando la stessa sul 50% dell'imponibile della fattura. In fattura viene inoltre riportata e decurtata anche la ritenuta Enasarco, ad oggi pari al 16%, di cui l'8% rappresenta la quota di competenza dell'agente, indicando quanto spettante in fattura al netto delle ritenute operate.

L'esposizione della ritenuta sembrerebbe, leggendo la norma che regolamenta la fattura elettronica, un elemento che non risulta tra quelli definiti obbligatori.

Il tracciato per emettere la fattura elettronica, da quanto emerge dal provvedimento del 30 aprile scorso, consente di compilare il campo della ritenuta che però è un elemento non obbligatorio, riportato tra le note.

Il quadro descritto porta ad affermare che nell'ipotesi in cui l'agente di commercio abbia

omesso di indicare in fattura l'importo della ritenuta che il sostituto è obbligato a trattenere non si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del DPR n. 633/72 in forza di quanto chiarito recentemente dall'Agenzia delle Entrate con la circolare del 2 luglio 2018 n. 13.



Potrebbe essere possibile predisporre un ulteriore documento da allegare all'immagine della fattura che contenga i dati, come ad esempio l'ammontare della ritenuta, necessari per integrare le informazioni contenute nel documento originario.

Ci sarà senz'altro bisogno di un'ulteriore precisazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, al fine di rendere più chiara l'esposizione dei dati nella fattura elettronica, anche per non generare disguidi e confusione in chi la emetterà e in chi la riceverà. ■

## Prestazioni integrative Enasarco condizionate dal reddito

a cura della **Redazione**

**N**ello scorso mese di marzo abbiamo parlato del nuovo regolamento delle prestazioni integrative 2018.

In questo numero vogliamo sottolineare la novità più importante che differenzia in maniera sostanziale la possibilità per gli agenti di poterne usufruire.

Da quest'anno infatti tra i requisiti che gli agenti devono possedere è previsto quello di: «essere titolare di un valore ISEE non superiore ad euro 31.898,81».

Ciò vale in particolare per le seguenti prestazioni:

- 1) Assegno nascita
- 2) Contributo di maternità
- 3) Contributo per asili nido
- 4) Contributi per i soggiorni estivi
- 5) Contributo per l'acquisto dei libri scolastici
- 6) Premi studio
- 7) Premi per tesi di laurea
- 8) Contributi per case di riposo
- 9) Contributo per assistenza a figli portatori di handicap
- 10) Contributi per assistenza personale permanente
- 11) Erogazioni straordinarie
- 12) Assegno funerario.

Viste che per molte di queste prestazioni il termine di presentazione delle domande è quello di ottobre si raccomandano gli agenti che vogliono presentare la domanda di non dimenticare di allegare l'ISEE.

La mancata produzione della documentazione richiesta sarà infatti considerata

causa di decadenza dal diritto alla prestazione e la domanda sarà respinta.

Il Modello ISEE da allegare deve essere in corso di validità al momento della domanda. Per eventuale assistenza nella redazione delle domande potete rivolgervi alle sedi Federagenti più vicino a voi. ■

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Buongiorno, vorrei avere informazioni in merito a come tutelarmi a fronte del mancato pagamento di provvigioni da parte dell'azienda che dopo aver liquidato i primi di novembre del 2017 le provvigioni fatturate a ottobre 2017 e relative al 3° trimestre 2017 non ha ancora saldato né il 4° trimestre 2017 (provvigioni fatturate il 9 gennaio), né il 1° trimestre 2018 (provvigioni fatturate il 9 aprile). Ho anche effettuato una verifica presso l'Enasarco e pare che la mandante non abbia versato contributi previdenziali del 3° e 4° trimestre 2017 e del 1° trimestre 2018.

**Risposta:** La domanda così posta è un po' generica e quindi lo sarà necessariamente anche la risposta.

Il primo passo per procedere al recupero delle provvigioni impagate è una lettera di diffida e messa in mora alla mandante dando un termine ultimativo per il pagamento. In caso di mancato pagamento si dovrà rivolgere ad un avvocato per dar corso all'azione legale (il sistema più celere è senz'altro quello del decreto ingiuntivo). Il mancato versamento dei contributi previdenziali (se regolarmente esposti in fattura e trattenuti dalla mandante) è un inadempimento che può giustificare la risoluzione immediata per fatto e colpa, ma le consigliamo di verificare attentamente la veridicità di tale circostanza prima di procedere in tal senso. Il versamento del FIRR presso l'Enasarco è in realtà eventuale e non obbligatorio, in quanto la preponente può decidere di trattenerlo presso di sé e versarlo a lei direttamente al momento della cessazione del rapporto.

Per un più completo esame della sua posizione le consigliamo, comunque, di rivolgersi presso la sede Federagenti a lei più vicina.

**Domanda:** Svolgo la professione di agente da circa 8 anni e agli inizi di giugno, per la prima volta, ho ricevuto una comunicazione di disdetta del rapporto da parte di una delle aziende con cui collaboro. Il rapporto si chiuderà al 31 agosto. Come verrà liquidata l'indennità di fine rapporto. Devo fare qualche comunicazione e/o richiesta all'azienda e/o all'Enasarco o avverrà tutto automaticamente e con quali tempi?

**Risposta:** Avendo ricevuto comunicazione di disdetta con preavviso è evidente che non siamo di fronte a una interruzione del rapporto per giusta causa e quindi lei ha diritto a tutte le voci indennitarie previste dalla normativa richiamata dal contratto di agenzia sottoscritto con la mandante. Ipotizziamo, come probabile, che il contratto richiami gli AEC. In questo caso le spetteranno nell'ordine le seguenti indennità: A) Il FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) che viene versato all'agente all'atto

della cessazione del contratto dalla Fondazione Enasarco (presso cui la preponente normalmente lo accantona durante il corso del rapporto). Il FIRR è così calcolato:

«[...] L'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:

[...] per il periodo dal 1° gennaio 2002 in poi viene prevista una contribuzione pari:

- al 4% fino a 6.200 euro;
- al 2% da 6.200,01 a 9.300,00 euro;
- all'1% oltre 9.300,00.

Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della Fondazione Enasarco saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. Sarà cura della preponente comunicare all'Enasarco la conclusione del rapporto e la Fondazione, solitamente, entro i 60 giorni successivi procede alla liquidazione del dovuto all'agente. La quota FIRR maturata in relazione all'anno in corso (2018) dovrà invece esserle versata direttamente dalla preponente;

B) L'indennità suppletiva di clientela la cui base di calcolo è formata dal totale delle provvigioni più tutte le somme liquidate durante l'anno all'agente a qualsiasi titolo. Su tale base di calcolo si applicano le seguenti percentuali:

- 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal quarto anno (nel limite massimo annuo di 45.000,00 euro di provvigioni se l'AEC richiamato è quello dell'Industria);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (sempre nel limite massimo annuo di 45.000,00 euro di provvigioni per il settore Industria).

C) L'indennità meritocratica (spettante laddove l'agente abbia procurato un incremento del fatturato o dei clienti) è calcolata con criteri diversi a seconda che l'AEC applicabile sia quello del settore Commercio o quello del settore Industria.

In linea di massima la base di calcolo per determinare l'indennità meritocratica è data dalla differenza tra gli importi provvigionali, rivalutati in base agli indici ISTAT, relativi ai periodi iniziali del rapporto e gli importi provvigionali relativi agli ultimi anni di rapporto (si tratta di periodi variabili a seconda della durata complessiva del rapporto). Tale differenza determinerà la misura dell'incremento realizzato dall'agente e si trasformerà in una percentuale dell'indennità massima così come determinata in base all'art. 1751 Codice Civile. Si tratta di un procedimento di calcolo abbastanza complesso, che garantisce im-

porti interessanti solo in presenza di incrementi di fatturato notevoli.

Benché gli AEC non dispongano espressamente sul punto, si ricorda che il Codice Civile prevede per l'agente un termine di decadenza di un anno per richiedere il pagamento delle indennità di fine rapporto, pertanto consigliamo sempre, agli agenti che ricevono la lettera di risoluzione del rapporto di riscontrare tempestivamente la comunicazione dell'azienda richiedendo i conteggi di fine rapporto e la liquidazione di tutte le somme a qualsiasi titolo dovute (provvigioni, indennità). In caso di dubbi o problemi vi invitiamo a rivolgervi immediatamente alla sede Federagenti a voi più vicina.



**Domanda:** Sto per firmare il mio primo contratto da agente dopo aver collaborato con l'azienda per oltre due anni come procacciatore e vorrei avere alcuni chiarimenti. In particolare oltre alla provvigione, cosa altro mi spetta (benefits, rimborsi indennità)? In particolare si possono richiedere acconti sulle indennità di fine rapporto che si accumulano annualmente?

**Risposta:** Per prima cosa è opportuno non confondere il compenso spettante a fronte dell'attività agenziale svolta con le indennità che spettano, sussistendone i requisiti, solo al momento della cessazione del rapporto.

L'agente non è un lavoratore dipendente, ma un lavoratore autonomo il cui compenso è rappresentato dalle provvigioni che normalmente sono determinate in misura percentuale sul fatturato prodotto, ma nulla vieta che siano stabilite in forma fissa o mista (un fisso mensile oltre a una percentuale sugli affari conclusi). Talvolta i contratti prevedono dei premi al raggiungimento di determinati obiettivi. Le spese sostenute per l'attività di agenzia sono a carico dell'agente (si veda sul punto art. 1748 c.c. ult. co.), e quindi non sono previsti rimborsi, ma sono salvi accordi più favorevoli in cui la mandante si accolla il rimborso parziale o totale delle spese sostenute (es. benzina, cellulare, computer). Comunque tutte le somme percepite a qualsiasi titolo dall'agente nel corso del rapporto sono considerate ai fini della determinazione delle indennità di fine rapporto, ove dovute. E veniamo così all'ultima parte della domanda: purtroppo gli Accordi Economici Collettivi (AEC) non prevedono la possibilità di liquidazioni anticipate delle indennità di fine rapporto anche perché, tranne il FIRR che spetta (quasi) sempre all'agente all'atto della cessazione, le altre indennità tra cui la meritocratica sono solo eventuali, e dipendono dalle motivazioni per le quali il rapporto cesserà. ■



**RADIO AGENTI.IT**

LA WEB RADIO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO

in streaming su [www.radioagenti.it](http://www.radioagenti.it)

**ASCOLTA  
LA DIRETTA**

# Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

**Domanda:** Buongiorno, la Fondazione Enasarco ha respinto la mia domanda di autorizzazione all'effettuazione dei versamenti volontari per decadenza dei termini.

In realtà nel mio estratto previdenziale avevo contributi fino al 2016 e quindi ero nei termini presentando la domanda nel 2018, ma l'Enasarco me li ha stornati perché sono uscito dalla società di agenzia nel 2015. Lo poteva fare?

**Risposta:** Purtroppo sì. Fermo restando che sarà necessario verificare la documentazione al completo e che quindi, per questo, Le consigliamo di rivolgersi alla più vicina sede Federagenti, occorre ricordare che i contributi previdenziali versati dalle mandanti vengono ripartiti tra i soci della società di agenzia.

Lei non specifica di che società si tratta, ma se ci troviamo di fronte ad una società in accomandita semplice (S.a.s.) i contributi vengono divisi tra i soli accomandatari, mentre nel caso di una società in nome collettivo (Snc) questi sono suddivisi tra tutti i soci in proporzione alla propria quota capitale.

L'art. 3 del vigente regolamento delle attività istituzionali della Fondazione statuisce che: «In caso di rapporti di agenzia con agenti operanti in forma societaria o associata che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso tra i soci illimitatamente responsabili in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. In difetto della comunicazione di cui all'art. 3 comma 2 i contributi sono ripartiti in misura paritetica». La mandante che si avvalga di agenti operanti in forma societaria o associata deve indicare all'atto dell'iscrizione, per ciascuna società o associazione di agenti, gli estremi dell'atto notarile.

Detto ciò va precisato che i contributi vanno divisi tra i soci esistenti nella compagine al momento della competenza. Mi spiego: se l'agente è uscito dalla società il 31 dicembre 2015, questi ha diritto alla contribuzione fino al 4° trimestre 2015 mentre i contributi versati nel 2016 verranno suddivisi tra i soci rimasti oppure tra questi ed eventuali nuovi soci entrati nella compagine. Solo per inciso, in relazione alle società di agenzia di capitali (S.p.A. e S.r.l.) va detto che i contributi versati non vanno a base della futura pensione dei soci, ma in un generico fondo assistenza. Ne segue che i soci delle società di capitali non otterranno alcuna prestazione pensionistica. Le ribadisco comunque di far visionare la sua documentazione per maggiori dettagli.

**Domanda:** Buongiorno, da una verifica effettuata nella mia area riservata Enasarco ho notato che una delle mie mandanti (sono un plurimandatario) non ha mai versato i contributi. Cosa devo fare?

**Risposta:** Innanzitutto provveda a riferire l'esito della ricerca alla sua mandante. Non è escluso che la ditta abbia provveduto al pagamento, ma la Fondazione non abbia registrato i versamenti per problemi «tecnici».

Nel caso, purtroppo più probabile, che la preponente abbia ommesso di effettuare i versamenti previdenziali, ci auguriamo che la stessa provveda, a seguito della sua sollecitazione, a presentare un'autodenuncia. Questo permetterebbe a quest'ultima infatti di pagare meno sanzioni a seguito dell'ispezione.

In ultima analisi, se la mandante non si presenta di sua iniziativa di fronte all'Enasarco, Lei potrà procedere ad una segnalazione di recupero contributivo da presentare, se possibile, direttamente presso la sede ispettiva di competenza (individuata in relazione alla sede legale della mandante).

La Fondazione Enasarco esercita azioni di vigilanza ispettiva sia per l'accertamento della

natura del rapporto di agenzia che per l'osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte preponenti.

Sia le ditte che gli agenti registrati al portale possono inviare segnalazioni entrando nell'area riservata «in Enasarco»: le ditte possono denunciare spontaneamente i mancati versamenti; gli agenti possono segnalare la non osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte mandatarie.

Un agente non iscritto all'Enasarco può inviare una segnalazione alla vigilanza usando invece il modulo cartaceo.

Molti agenti in tale circostanza per evitare di entrare in contenzioso con la mandante e quindi rischiare di perdere il mandato posticipano la segnalazione alla Fondazione successivamente alla cessazione del rapporto. Ovviamente pur comprendendo tali timori, è importante ricordare che esiste un termine prescrizione di 5 anni per effettuare tale segnalazione. Per comprendere meglio facciamo un esempio:

Ipotizziamo un rapporto che inizia a febbraio 2012 e termina a maggio 2018, con l'agente che presenta la segnalazione a luglio 2018. In questo caso si potranno recuperare solo i contributi non versati da agosto 2013 a luglio 2018 quindi andranno persi quelli dall'inizio del mandato fino a luglio 2013.

Per i contributi prescritti si può solo procedere in occasione del pensionamento ad una richiesta di risarcimento del danno dopo aver valutato se tale mancato versamento ha determinato una diminuzione dell'importo pensionistico rispetto a quello che l'agente avrebbe ottenuto se la mandante avesse regolarmente pagato. Come sempre per assistenza rivolgetevi ai consulenti Federagenti. ■



## Hai problemi con la mandante?

## Trova la ns. sede più vicina su

[www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)



Tutte le inserzioni relative a ricerche e offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell'art.1 della legge 9-12-77, n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e quale che sia il settore, o il ramo di attività. - Tutti gli annunci e la raccolta di candidature avvengono in ottemperanza al D.LGS n. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy. Per maggiori informazioni [www.agentinews.it/privacy](http://www.agentinews.it/privacy) - La gestione di "Banche Dati", "Dati personali", relativa "Diffusione" e "Trattamento", è di pertinenza delle rispettive aziende inserzioniste, nella persona del responsabile al trattamento dei dati, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Tutte le risposte devono contenere l'Autorizzazione al trattamento dei dati.



La **Gen-Art S.r.l.** è tra le prime aziende di distribuzione a carattere nazionale di prodotti destinati ai concessionari di auto di tutte le marche, alle grandi officine meccaniche e ai maggiori ricambisti ed opera su tutto il territorio nazionale con una capillare rete vendita.

Per ristrutturazione e potenziamento della propria organizzazione commerciale, nonché per diversificazione del settore di riferimento, ricerca su tutto il territorio nazionale:

#### AGENTI MONOMANDATARI

cui affidare in esclusiva, la promozione e lo sviluppo delle vendite presso la potenziale clientela nelle zone "libere", inquadramento Enasarco.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

[selezioni@gen-art.com](mailto:selezioni@gen-art.com)



#### Cosa proponiamo:

- Rimborso spese, provvigioni fisse e variabili legate al raggiungimento di obiettivi quantitativi e qualitativi della vendita.
- Strumenti informatici per ottimizzare l'attività in zona.
- Affiancamento costante del proprio responsabile per il raggiungimento degli obiettivi.
- Formazione continua e possibilità di crescita professionale in base alle attitudini e potenzialità di ciascuno.
- Attività di supporto tramite tutte le aeree aziendali per favorire le fasi della vendita, garantendo così servizio e soddisfazione dei nostri clienti e collaboratori.

Per inviare la tua candidatura collegati a: [shop.berner.eu/it-it/lavora-con-noi](http://shop.berner.eu/it-it/lavora-con-noi)

**Berner S.p.A.** per potenziare la rete commerciale seleziona **Professionisti della vendita sul territorio nazionale.**

**Specchiasol S.r.l.**, azienda leader nel settore fitoterapico e integratori, cerca **Agenti** per la regione **Sardegna**, per il canale farmacia, parafarmacia ed erboristeria.



Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a:

[selezione@specchiasol.it](mailto:selezione@specchiasol.it)

Il **Gruppo Datacol**, leader riconosciuto nella commercializzazione e nella vendita diretta di articoli tecnici rivolti ad utilizzatori professionali operanti nei settori dell'**Autotrazione** (Truck, Automotive) e dell'**Artigianato** (legno, metallo, costruzioni, impianti), cerca Agenti di Commercio su tutto il territorio nazionale.



**Offriamo:** trattamento economico di sicuro interesse e un percorso di training ed di inserimento strutturato, creato ad hoc dal Datacol Training, la nostra scuola di formazione aziendale.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [risorse@datacol.com](mailto:risorse@datacol.com)



**Azienda leader** nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti del settore **detergenza home-personal care e Food**, presente sul mercato da oltre 40 anni, cerca **AGENTI PLURIMANDATARI** automuniti con provata esperienza almeno biennale nei settori specifici.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [info@pilatospa.it](mailto:info@pilatospa.it)

**Diffusion Foods S.r.l.**, azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti per il canale **Ho.Re.Ca.**, ricerca su tutto il territorio nazionale per la commercializzazione dei prodotti a marchio proprio:



- **AGENTI PLURIMANDATARI** (introdotti nel settore ed esclusivamente titolari di partita iva)
- **AREA MANAGER REGIONALI**
- **DISTRIBUTORI**

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [job@suavisitaly.com](mailto:job@suavisitaly.com)

Il Gruppo **Axpo** è attivo in Europa già da inizio 1900. È una **multinazionale solida e affidabile** presente in **più di 20 paesi europei**, con sede principale nella Svizzera nord orientale.



Axpo mira a superare le aspettative dei Clienti, garantendo che le loro **forniture di energia e gas**, non importa se piccole o grandi, vengano gestite nel modo più preciso, efficace ed efficiente possibile.

**Cerchiamo Agenti e Agenzie di vendita per mercato PMI e SMALL**

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [selezione.agenzie@axpo.com](mailto:selezione.agenzie@axpo.com)

**Labo**, azienda storica e leader nel canale Farmacia, ricerca per la nuova divisione dedicata al **MAKE-UP**



#### AGENTI MONOMANDATARI

#### Si offrono:

- Ottimo piano provvigionale e premi di sicuro interesse
- Rimborso spese a piè di lista

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [selezione@labosuisse.com](mailto:selezione@labosuisse.com)



**AQUAFARMA S.r.l.**, leader a livello nazionale nel trattamento dell'acqua ad uso domestico, seleziona **AGENTI/VENDITORI** automuniti.

**Provvigioni più alte del settore**, possibilità di carriera in azienda. Appuntamenti prefissati dall'azienda, selezionati, provenienti dalle molteplici farmacie convenzionate nel territorio.

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [d.zorzetto@farmacqua.com](mailto:d.zorzetto@farmacqua.com)

**Affermata Azienda**, operante nel settore della Stampa di **ETICHETTE ADESIVE** in bobina per applicazioni industriali.



**Ricerca Agenti Plurimandatari nel Lazio.**

Inviare CV, con Aut. Tratt. Dati, a: [marco@peticchetteadesive.it](mailto:marco@peticchetteadesive.it)

**Vuoi inserire un annuncio di ricerca agenti sul prossimo numero di AgentiNews?**

**CHIAMACI SUBITO AL NUMERO VERDE 800.320.315**

